



U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROTERMO SANITARI DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLA DURATA DI 36 MESI.
LOTTO1 : DISTRETTO DI TREVISO.**

Progettazione:

U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali

Progettista:

ing. Alessandro Barbieri

Direttore Lavori

ing. Alessandro Barbieri

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

per. ind. Flavio Bernardi

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

per. ind. Flavio Bernardi

Responsabile unico del progetto:

ing. Sebastiano Barison

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

Treviso, Ottobre 2025

05

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A	LAVORI A BASE D'ASTA		INDIZIONE
a.1	Lavori di m.s. a base d'asta		€ 3.600.000,00
		TOTALE A	€ 3.600.000,00
B	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		
	O.S. per lavori di m.s.		€ 90.000,00
		TOTALE B	€ 90.000,00
A+B	TOTALE LAVORI		€ 3.690.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
c.1	Spese tecniche e generali - art. 45 d.lgs. 36/2023 (max 2% lavori lordi)		€ 73.800,00
c.2	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 28.360,00
c.3	Oneri fiscali manutenzione straordinaria - iva 22%		€ 807.840,00
		SOMMANO C	€ 910.000,00
A+B+C	TOTALE COMPLESSIVO	SOMMANO A+B+C	€ 4.600.000,00

I lavori in oggetto sono appaltati a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

I lavori, il cui importo a base d'asta è di € 3.690.000,00, rientrano nella categoria OS28 - Impianti termici e di condizionamento", classe IV e "OS3 – Impianti idrico sanitario, cucine e lavanderie", classe II, come da tabella seguente.

Lavorazioni				"CATEGORIA/E"			
	Categoria ex allegato A) AL D.P.R. 207/2010			Lavorazioni	costi della sicurezza	Totale	Incidenza manodop.
1	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	Prevalente	OS 28 classe IV	3.004.878,00	75.122,00	3.080.000,00	35%
2	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	Scorporabile	OS3 classe II	595.122,00	14.878,00	610.000,00	35%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				3.600.000,00	90.000,00	3.690.000,00	

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza.

- a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici – (Codice) e suoi allegati e delle successive modifiche e integrazioni (decreto correttivo);
- b) degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18,19, 27, 35 e 36 del decreto 19 aprile 2000, n.145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (Capitolato generale);
- c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. (d.lgs.81/2008);
- d) della legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- e) della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (l. 136/2010);
- f) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Codice antimafia), nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- g) della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (l. 190/2012);
- h) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (d.lgs. 231/2002);
- i) decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” – (DM248/2016);
- j) D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.”, così come modificato ed integrato dal DPR. 10 gennaio 2017, n.23 – DPR 162/1999;
- k) delibera n. 1007 del 11 ottobre 2017, aggiornamento delle “Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, - Linee guida RUP;
- l) decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193. “Regolamento con cui si adottano gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati dal decreto
- m) Il “Vademecum di cui alla DGRV 640/2015 per la riduzione della vulnerabilità sismica” approvato con D.D.G. n. 107 del 25.01.2018.
- n) Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni)

Definizioni:

- Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;
- La stazione appaltante Azienda U.L.S.S. 2 - Marca trevigiana: Azienda, Amministrazione.
- Responsabile unico del progetto: RUP;
- Direttore lavori: DL;
- Documento unico di regolarità contributiva: DURC;
- Autorità nazionale anticorruzione: ANAC;
- Il presente capitolato speciale d'appalto: CSA.

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto.

1. Il contratto ha ad oggetto **l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti idro-termosanitari** da eseguirsi nei fabbricati di proprietà e in uso all'Azienda Ulss 2 riportati nell'elaborato 07 Elenco Sedi.
2. Il contratto stabilisce:
 - le prestazioni affidabili, elencate nell'elenco prezzi;
 - la durata del contratto;
 - il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'elenco prezzi.
3. Le opere, tecnicamente identificate e descritte nell'elenco prezzi e nel capitolato speciale d'appalto - parte tecnica, consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità dell'Amministrazione.
4. Con la conclusione del contratto l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del contratto stesso, entro il limite massimo di importo definito al successivo art. 2, nei fabbricati riportati nell'elaborato 07 Elenco Sedi.
5. La conclusione del contratto non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad ordinare lavori nei limiti definiti dallo stesso.
6. **E' inoltre piena facoltà dell'Amministrazione includere nell'accordo altri immobili, oltre quelli individuati nell'elaborato 08 - Elenco Sedi Distretto di Treviso, afferenti ad altri Distretti aziendali ovvero che nel corso dell'appalto pervenissero in uso, ed escludere similmente quegli immobili che venissero venduti o stralciati dal lotto.**
7. Le opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nella descrizione delle singole lavorazioni, nel capitolato speciale d'appalto parte seconda - tecnica e nella formulazione di ogni singolo ordine di lavoro e secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori.
8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
9. Le opere consistono nei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e adeguamento normativo, oltre a quant'altro si renda necessario nello specifico per il mantenimento del patrimonio dell'Amministrazione. **I lavori saranno ordinati ed eseguiti a misura.**
10. Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere eseguite delle lavorazioni e delle forniture in economia, secondo quanto disposto dal presente capitolato.
11. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ammontano complessivamente ad euro 90.000,00.

Art. 2 - Ammontare e forma del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 14 del Codice il valore massimo stimato al netto dell'IVA del contratto è di **euro 3.690.000,00** di cui euro **90.000,00 per oneri della sicurezza.**
2. Il corrispettivo dei lavori sarà interamente determinato "a misura", ai sensi dell'art. 5, allegato I.7 del Codice.
3. **L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale per un massimo di 12 mesi (dodici) dopo la scadenza finale**, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi, anche successivamente alla scadenza dello stesso. La proroga dovrà avvenire entro il limite dell'importo riportato al comma 1.

4. L'Amministrazione potrà commissionare all'appaltatore nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le manutenzioni in oggetto, **fino alla concorrenza dell'importo massimo autorizzato dalla stessa Amministrazione.**
5. Gli interventi verranno ordinati di volta in volta dalla Direzione Lavori, secondo le procedure indicate all'art. 8 del presente capitolato. Tali ordini verranno emessi in rapporto alle esigenze valutate dall'Amministrazione, comunque nei limiti della somma indicata ai commi 1 e 3 del presente articolo.
6. L'Amministrazione non è vincolata ad emettere ordini di lavoro tali da coprire l'intero importo contrattuale. L'individuazione di un importo presunto è fatta allo scopo di:
 - fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto;
 - stabilire i requisiti tecnico-economici delle imprese concorrenti;
 - determinare le procedure di gara.

Resta convenuto tra le parti che qualora il complessivo ammontare delle lavorazioni ordinate dalla Stazione Appaltante non dovesse raggiungere il valore limite contrattuale, l'operatore economico aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di sorta, dovendosi considerare l'importo complessivo del contratto ridotto alle sole attività ordinate durante il periodo di durata dello stesso.

7. Il contratto si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - al raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente capitolato;
 - raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.
8. Resta inteso che il presente appalto non costituirà l'unico mezzo dell'Amministrazione al fine di eseguire opere di manutenzione sul patrimonio oggetto del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre Ditte, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 3 -Modalità di stipula del contratto.

1. Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice non potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
2. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'allegato XV al d.lgs. 81/08, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.
I costi sono suddivisi in:
 - costi fissi ed invariabili, per i quali non può essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;
 - costi variabili, quelli stimati a misura che possono variare in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità.
3. Si precisa, comunque, che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal DL, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4 - Categoria di lavorazione e subappalto.

1. I lavori, il cui importo a base d'asta è di € 3.690.000,00, rientrano nella categoria: "OS28 - Impianti termici e di condizionamento", classe IV e "OS3 - Impianti idrico sanitario, cucine e lavanderie", classe II, come da tabella seguente.

Lavorazioni		"CATEGORIA/E"					
	Categoria ex allegato A) AL D.P.R. 207/2010			Lavorazioni	costi della sicurezza	Totale	Incidenza manodop.
1	IMPIANTI TERMICI E DI	Prevalente	OS 28	3.004.878,00	75.122,00	3.080.000,00	35%

	CONDIZIONAMENTO		classe IV				
2	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	Scorporabile	OS3 classe II	595.122,00	14.878,00	610.000,00	35%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				3.600.000,00	90.000,00	3.690.000,00	

2. È ammesso il subappalto nel limite della quota massima subappaltabile stabilita dall'art. 120 del Codice per gli importi e le categorie indicate nell'offerta.
3. Ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 81/2008, così come sostituito dall'art. 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge n. 56 del 2024, in sede di esecuzione, l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno essere in possesso della cosiddetta "patente a crediti" nei cantieri temporanei o mobili, salvo che gli stessi siano in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee previste per i lavori

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella «A», parte integrante e sostanziale.
2. Gli importi dei gruppi di lavorazioni elencate nella tabella «A» hanno carattere puramente indicativo, in quanto gli stessi dipenderanno dalle effettive esigenze manutentive.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
2. Nel caso di contrasto, tra le norme del Capitolato generale e quelle del presente CSA, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
3. L'interpretazione delle disposizioni del presente CSA è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - il Progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori composto da:
 - o 01 - Relazione generale e quadro economico dell'opera;
 - o 02 - PSC – Piano Sicurezza Cantiere
 - o 03 - Elenco Prezzi Unitari e allegati
 - o 04 - Computo Metrico Estimativo
 - o 05 – CSA Parte Amministrativa
 - o 06 – CSA Parte Tecnica
 - o 07 – CSA Relazione CAM
 - o 08 – Elenco Sedi Distretto di Treviso.
 - Disciplinare di gara;

- Polizze a garanzia.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

Art. 8 – Ordinativo dei lavori (ODL), prestazioni accessorie e penalità per ritardi.

1. I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci degli elenchi prezzi posti a base di gara, così come indicato all'art. 13 del presente CSA.
2. I lavori saranno commissionati ed eseguiti mediante specifici ordinativi di lavoro, così come riportato nei successivi paragrafi.
3. Il contratto avrà inizio mediante un verbale di consegna generale dei lavori.
4. Il DL ordinerà all'Impresa, ogni qual volta lo riterrà necessario, l'esecuzione di lavori di manutenzione di cui al presente contratto, a mezzo di appositi "Ordinativi di Lavoro" – OdL.
5. Tali Ordinativi saranno trasmessi all'appaltatore anche a mezzo email. In caso di urgenza è ammessa la telefonata preventiva e la successiva trasmissione dell'OdL.
6. Gli "Ordinativi di Lavoro (OdL)" conterranno la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, il luogo dello svolgimento, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione, l'importo dell'intervento, determinato sulla base di preventivi predisposti secondo gli articoli dell'elenco prezzi unitari a base di gara, ovvero provvisoriamente stimato dal DL. In ogni caso verranno contabilizzati i lavori effettivamente eseguiti.
7. In caso di urgenza i lavori ordinati dovranno avere inizio:
 - Ospedali entro il giorno successivo alla richiesta, anche se festivo;
 - Strutture territoriali entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta.

Negli altri casi, è facoltà del DL precisare il termine per l'inizio nell'Ordinativo di Lavoro.

8. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del DL, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.
9. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e comunque secondo quanto stabilito nel presente capitolato, parte seconda (tecnica).
10. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate entro il termine indicato nell'OdL o secondo le regole dell'arte, il DL ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali.
11. Nessuna aggiunta o variazione nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non ordinata dal DL.
12. Appena ultimati gli interventi previsti in ogni Ordinativo di Lavoro, la ditta ne darà tempestiva comunicazione scritta alla D.L. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione di ogni singolo lavoro di manutenzione rispetto al tempo utile assegnato nell'Ordinativo di Lavoro sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del lavoro stesso.
13. Le penali verranno addebitate alla ditta contemporaneamente all'emissione dei singoli certificati di pagamento con cui vengono liquidati i relativi lavori.
14. La penale verrà applicata con le medesime modalità anche in caso di ritardato inizio di quei lavori dichiarati "urgenti" dalla Direzione Lavori ovvero laddove il suddetto termine sia stato esplicitato nell'OdL.
15. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore da parte dell'Amministrazione per i danni causati dai ritardi verificatisi e per i quali l'Impresa rimane responsabile anche penalmente.
16. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e di limitarne lo sviluppo senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

17. Nel caso siano stati accertati ritardi e conseguentemente si debbano applicare le suddette penali, la copia dell'ODL, e gli altri atti comprovanti l'inadempienza, saranno allegati al relativo certificato di pagamento.
18. È facoltà della Direzione Lavori prescindere dall'emissione dell'Ordinativo dei Lavori per interventi di modesta entità finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio.
19. Nel caso sopra illustrato l'ordine verrà formulato verbalmente e concordato con l'Appaltatore.
20. I lavori effettuati nelle more di O.d.L. dovranno essere rendicontati a consuntivo dall'Appaltatore mediante apposite liste settimanali che dovranno essere viste dal DL prima dell'inserimento degli stessi nella contabilità. Vengono previsti i singoli rapportini giornalieri con l'indicazione delle attività svolte, suddivise come da O.d.L., che saranno di supporto al giornale dei lavori.
21. L'Appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso o dal DL, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione di "elaborati di cantierizzazione". Il DL potrà ordinare, ogni qualvolta ricorrano le condizioni, per interventi particolarmente complessi la redazione di detti elaborati di cantierizzazione a mezzo "Ordinativo di Servizio".
22. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare entro il tempo indicato dalla D.L. e comunque non oltre 30 giorni dalla data d'ultimazione delle lavorazioni il progetto dell'eseguito. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati corrispondentemente alle opere effettivamente eseguite, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.
23. L'Appaltatore, entro il tempo indicato dalla D.L. e comunque non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei singoli interventi, deve presentare la documentazione relativa ai lavori stessi, completa delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 ed eventuali dichiarazioni di corretta posa e dei certificati di omologazione della ditta produttrice per la fornitura e posa in opera di materiali ed elementi, ed in particolare di quelli aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di elementi necessari alla compartimentazione antincendio (porte, pareti, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaco, ecc.), per i quali dovranno essere forniti anche i relativi certificati di resistenza al fuoco.
24. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.
25. La documentazione predisposta dall'appaltatore deve essere trasmessa all'Azienda in forma cartacea e digitale, anche in formato editabile (dwg).
26. Alla scadenza del contratto, dopo sopralluogo in contraddittorio, verrà constatata la completa esecuzione di tutte le opere e verrà redatto il Certificato di ultimazione dei lavori nel loro complesso, nonché il Certificato di regolare esecuzione di tutti i lavori eseguiti durante la durata del contratto e la trasmissione di tutta la documentazione finale richiesta dal DL.
27. Le attività lavorative si dovranno svolgere normalmente entro i seguenti orari: 8,00-12,00 e 13,00-18,00. Nel periodo compreso tra le 13,00 e le 14,30, si potranno svolgere attività che non comportino rumori; a titolo indicativo, sono escluse demolizioni, tagli con smerigliatrici, forature con trivelle o trapani, chiodature, trascinamenti di materiali, ecc.
28. Il Direttore Lavori potrà ordinare ulteriori soste all'attività rumorosa, all'interno dell'orario normale di esecuzione, qualora l'attività ospedaliera lo richiedesse.
29. Il D.L., in specifici casi derivati da motivate esigenze dell'attività sanitaria, potrà richiedere l'esecuzione dei lavori nella fascia oraria 6:00-21:00 senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto - conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

1. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da altre norme del presente CSA.
2. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o

autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Azienda, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2 – Domicilio dell'appaltatore, 3 – Indicazione delle persone che possono riscuotere, 4 – Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, 6 – Disciplina e buon ordine dei cantieri del Capitolato generale.
2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale, presso la sede dell'Azienda ubicata a Treviso 31100 - via Sant'Ambrogio di Fiera, 37.
3. L'Appaltatore deve avere/istituire in sito compreso **entro il raggio di 100 km** Km dalla sede dell'Azienda Ulss 2 sita in via Via Sant'Ambrogio di Fiera 37, Treviso 1, **una sede operativa** (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati materiali e mezzi d'opera), tale da fungere da sede operativa per le maestranze impiegate negli interventi dell'appalto. La sede operativa deve permanere per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalle prestazioni richieste dall'Azienda nell'ambito dell'appalto, pena la risoluzione del contratto. L'Appaltatore deve comunicare eventuali variazioni della sede operativa, che comunque dovrà avere le caratteristiche sopra indicate. Prima della stipula l'Appaltatore è tenuto a comunicare l'indirizzo della sede operativa. Gli uffici effettuano una verifica sull'esistenza della sede mediante visura camerale. In alternativa, qualora la sede non sia ancora trascritta nella visura, l'Appaltatore deve fornire copia della richiesta alla locale Camera di Commercio. Gli uffici si riservano di effettuare apposito sopralluogo ai locali della sede operativa per verificare l'adeguatezza degli stessi.
4. Non ci saranno locali messi a disposizione dalla S.A., quali magazzini o ufficio, per cui saranno valutati con la D.L. eventuali spazi esterni da adibire a "box-cantiere".
5. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. L'Appaltatore è obbligato altresì a nominare un "Referente di Cantiere", con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia. Le funzioni di Referente di cantiere possono essere svolte dal Direttore di cantiere di cui al precedente comma 5.
7. Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda la nomina dei tecnici incaricati della Direzione del cantiere, alla prevenzione degli infortuni (e del Referente di Cantiere). Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
8. Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata all'Azienda ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso l'Azienda del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
9. Per garantire la regolarità e il buon andamento dei lavori il RUP e/o il DL impartiscono all'Appaltatore disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1 dell'All. II.14 al Codice dei contratti.
10. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal DL deve essere comunicato al RUP ai sensi dell'art. 1 dell'all. II.14 al Codice dei contratti. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle

disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applica quanto disposto dall'art. 4 dell'all. II.14 al Codice gli articoli 16 – Provvista di materiali e 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali del Capitolato generale.

Art. 12 - Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. Le opere saranno remunerate a misura sulla base del prezzo posto a base di gara (E.P.U.) assoggettato al ribasso offerto. Il prezzo è stato predisposto sulla base del più recente Prezzo regionale del Veneto (anno 2025, approvato con DGR n. 571 del 29/5/2025), integrato con alcune voci corrispondenti a lavorazioni tipiche che si sono rese necessarie in precedenti appalti analoghi. **Tutte le voci esposte nel prezzo sono da intendersi ricomprese di spese generali (15%) ed utili di impresa (10%). Per quanto concerne le ore in economia il ribasso d'asta verrà applicato esclusivamente alle spese generali ed utile di impresa delle specifiche voci di E.P.U. (Capitolo A – Manodopera).**
2. I prodotti da costruzione impiegati nelle opere del presente appalto dovranno essere conformi a quanto previsto nel d.lgs. 106/2017 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE". In presenza di qualsiasi riferimento del prezzo a prodotti non più conformi al citato decreto l'appaltatore dovrà fornire ed installare un prodotto analogo conforme, senza nessuna pretesa di incremento di costo rispetto a quanto offerto in sede di gara.
3. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi tutte le spese, gli oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore previsti dal presente CSA e in particolare quelli indicati agli artt. 48 e 49 del presente C.S.A.
4. I costi per l'attuazione della sicurezza sono determinati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, impiegando il più recente Prezzo Regionale del Veneto, integrato con alcune voci corrispondenti a lavorazioni tipiche che si sono rese necessarie in precedenti appalti analoghi.
5. Il computo metrico estimativo facente parte del progetto rappresenta esclusivamente una stima preliminare delle lavorazioni che potrebbero essere effettuate nell'appalto ed ha lo scopo di porre in evidenza le principali voci di prezzo che si prevede verranno impiegate nella contabilizzazione dei lavori sulla base di precedenti appalti analoghi.
6. Si precisa che verranno remunerate esclusivamente le opere che verranno effettivamente eseguite dall'appaltatore a seguito degli ordinativi impartiti dalla Direzione Lavori nel corso dell'appalto. La contabilità sarà eseguita a misura.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Durata dell'appalto

1. Il contratto avrà durata di 36 mesi, pari a giorni 1.095 (millenovantacinque), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.
2. Con riferimento a quanto specificato all'art. 2, comma 7 del presente capitolato il contratto si intenderà concluso al verificarsi in uno dei seguenti casi:
 - a. raggiungimento del termine temporale contrattuale sopra indicato;
 - b. raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di 12 mesi (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi anche successivamente alla scadenza del contratto. La proroga dovrà avvenire entro il limite dell'importo riportato all'art. 2 del presente capitolato.
4. Alla scadenza naturale del contratto questo si intende decaduto anche senza formale notifica da parte dell'Azienda. Qualora, prima della scadenza del contratto, l'Azienda intendesse avvalersi della facoltà di

proroga indicata al terzo comma del presente articolo, disporrà con proprio provvedimento la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, stabilendone la nuova data scadenza nei limiti sopra indicati.

5. L'esecuzione dei lavori previsti dal contratto ha inizio dopo la stipulazione dello stesso a seguito della consegna degli stessi, risultante dal verbale redatto secondo quanto di seguito indicato.
6. La consegna generale dei lavori è effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 3 dell'all. II.14 al Codice.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile all'Amministrazione l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.
8. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, pari all'1% dell'importo contrattuale.
9. E' facoltà dell'Azienda procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori previsti dal contratto, anche nelle more della stipulazione formale o efficacia dello stesso, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'art. 32 del Codice.
10. Nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori in via d'urgenza, non intervenga la stipula del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 32, comma 8 del Codice.
11. Il verbale di consegna contiene gli elementi stabiliti dal citato art. 3 dell'all. II.14 al Codice.
12. L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori sulla base degli ordinativi dei lavori art. 8 del presente capitolato, emessi dal DL secondo le modalità e le tempistiche previste dagli stessi ordinativi e tenuto conto del cronoprogramma esecutivo dei lavori eventualmente richiesto dal Direttore lavori ai sensi dell'art. 17, comma 2 del presente capitolato.
13. L'appaltatore deve trasmettere all'Azienda, prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna generale dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta.
14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente e per indicare le indennità da corrispondersi.
15. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.

Art. 14 - Sospensioni e riprese lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano state prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DL anche su segnalazione dell'Appaltatore, può disporre la sospensione dei lavori ordinati, secondo quanto disposto dall'art. 121 del Codice. La stessa è regolata dall'art. 8 dell'all. II.14 del Codice.
2. La sospensione può essere disposta anche dal RUP come previsto dal comma 2 dell'art. 121 del Codice.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'Azienda.
5. L'appaltatore può inserire le contestazioni in merito alla sospensione sul verbale di sospensione lavori e sul verbale di ripresa lavori secondo quanto disposto dall'art. 8 dell'all. II.14 del Codice.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dei lavori ed il DL predispone il verbale di ripresa lavori che deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 8 dell'all. II.14 del Codice.
9. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
10. Il risarcimento dovuto per le sospensioni dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del codice sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8 dell'all. II.14 del Codice.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 17.
12. La proroga al termine di ultimazione dei lavori è regolata dall'art. 121, comma 8 del Codice.
13. Nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare un singolo intervento nel termine prescritto dal DL all'interno dell'ordine di lavori di cui all'art. 8 può richiederne proroga formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta è resa dal RUP, sentito il DL, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
14. L'eventuale concessione della proroga non costituisce titolo per l'Appaltatore per ottenere indennizzi o riconoscimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale

1. Per il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti per ogni singolo intervento di manutenzione si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo del singolo intervento, per unità di tempo giornaliera.
2. Per le modalità, le tempistiche e la contabilizzazione delle penali si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'art. 8 del presente capitolato.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
 - b. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale irrogata ai sensi del comma 3, lettere b) è applicate all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo e definitivamente accertate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Azienda a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi.
7. Qualora i ritardi negli adempimenti comportino l'applicazione di una penale che supera il dieci per cento dell'importo netto contrattuale saranno avviate le procedure previste dall'art. 122 del Codice, e dal successivo art. 44 del presente CSA.
8. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione dell'eseguito previsto all'art. 8, commi 24, 25 e 26, del presente CSA, per ogni giorno naturale di ritardo il RUP, sentito l'organo di collaudo o il DL, applica una penale pecuniaria pari ad euro 500,00 (Euro cinquecento/00) che verrà aumentata a euro 1.000,00 (Euro mille/00) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.
9. L'appaltatore, qualora abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l'Amministrazione su proposta del RUP, sentito il DL e l'organo di

collaudo, ove costituito.

10. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà dell'Azienda, procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili in un unico cronoprogramma.
2. **Il DL potrà richiedere, per singoli interventi di entità rilevante o per un insieme omogeneo e coordinato di interventi, un programma esecutivo dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 9 dell'allegato I.7, comprensivo di un preventivo di spesa.**
3. Tale programma dovrà:
 - ✓ essere consegnato entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di intervento;
 - ✓ presentare riepiloghi settimanali di produzione, personale impiegato e lavorazioni eseguite;
 - ✓ consentire la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dell'intervento specifico e del rispetto delle relative scadenze;
 - ✓ essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attività delle strutture/unità operative socio-sanitarie con le lavorazioni ordinate;
 - ✓ essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine assegnato, il DL, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore ed informando nel contempo il RUP.
5. Nella redazione del programma l'Appaltatore dovrà tener conto:
 - ✓ dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, come disposto dall'art. 30, comma 2 all. I.7 del Codice;
 - ✓ delle condizioni di accesso al cantiere;
 - ✓ delle eventuali difficoltà di esecuzione dei lavori, in relazione alla specificità dell'intervento.
6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza stabilita, tenendo conto di quanto specificato all'art. 16, comma 8, del presente CSA.
7. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica alle scadenze, devono essere approvate dal Direttore Lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.
8. Il DL potrà richiedere all'Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei lavori, al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi di Enti interessati dall'intervento, ovvero ad eventuali necessità o richieste emerse durante l'esecuzione legate all'erogazione dei servizi socio-sanitari dell'Amministrazione.

Art. 17 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - ✓ il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - ✓ l'adempimento a prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - ✓ l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
 - ✓ il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - ✓ il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal presente CSA;
 - ✓ le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri

- incaricati;
 - ✓ le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - ✓ le sospensioni disposte dall'Azienda, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei al contratto o titolari di rapporti contrattuali con l'Azienda, se l'appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Azienda il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del Codice, è prevista una anticipazione del prezzo del contratto secondo le modalità seguenti. Trattandosi di contratto ad impegno pluriennale, l'importo dell'anticipazione (pari al 20%) sarà calcolato sul valore di una annualità contabile e sarà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

1. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto secondo le modalità di seguito indicate.
2. Il Direttore Lavori, in base alla contabilità dei lavori in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati d'avanzamento trimestrali a decorrere dalla data di consegna dei lavori, ovvero provvederà altresì alla redazione dello stato di avanzamento nel caso che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi dei costi per la sicurezza raggiungono l'importo di euro 200.000,00.
3. Verranno ammessi in contabilità unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti entro il trimestre di riferimento.
4. Ogni stato di avanzamento lavori comprende la relativa quota dei costi della sicurezza.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice e dall'art. 58 del presente CSA, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, da utilizzarsi da parte dell'Azienda per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
6. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento viene stabilito in cinque (5) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori conformemente a quanto previsto dall'art. 125 del Codice.
7. Il Direttore Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al R.U.P., il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il R.U.P. invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede all'emissione dell'ordinativo per il tramite della piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO). L'emissione della fattura deve avvenire con le modalità previste dall'allegato documento "Tripletta nodo smistamento ordini".
8. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
9. Ogni certificato di pagamento emesso dal R.U.P. è annotato nel registro di contabilità.
10. A lavori ultimati, il DL, nei tempi previsti al precedente comma 2, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Azienda lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il RUP emette e trasmette, entro i successivi 5 giorni, il relativo certificato di pagamento.
11. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, l'Azienda provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del

certificato di pagamento in acconto, prescindendo da quanto stabilito al comma 2.

12. L'Azienda provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato.
13. Qualora si siano accertate inadempienze contributive e retributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, l'Azienda provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo art. 28. Il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.
14. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copie delle fatture quietanzate. La trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori (se non pagati direttamente dalla Stazione Appaltante), subcontraenti e subfornitori, relative al S.A.L. precedente, costituisce assieme al DURC la liberatoria per il pagamento dello stato di avanzamento successivo.

Art. 20 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal DL entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo art. 45, secondo le modalità stabilite all'art. 12 dell'all. II.4 al Codice.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore ai sensi dell'art. 12 dell'all. II.4 al Codice.
3. Una volta emesso il collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione il R.U.P. entro 5 giorni rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'appaltatore. Il pagamento avviene entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, fatta salva la tempestiva emissione della fattura, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'art. 117, comma 9 del Codice, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al DM 193/2022.
4. Quanto sopra comunque previa acquisizione dei seguenti documenti:
 - DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa e dei subappaltatori
 - l'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera;
 - fattura emessa dall'Appaltatore.
5. La Stazione Appaltante acquisisce l'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori, rilasciata dalla Cassa Edile. L'incidenza della manodopera è ottenuta dal rapporto tra:
 - il costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta (comprensivo delle lavorazioni inerenti i costi della sicurezza);
 - l'importo dei lavori al lordo della manodopera, degli oneri e del ribasso d'asta (comprensivo delle lavorazioni inerenti i costi della sicurezza).
6. Nella dichiarazione di incidenza della manodopera è considerato tollerabile uno scostamento fino al 25% dell'importo determinato con le modalità di cui sopra, giustificato in base alle annotazioni sul giornale dei lavori tenuto dalla D.L. e dai verbali di visita del Coordinatore per la sicurezza.
7. Qualora dal DURC e dall'attestazione di congruità emerga un'irregolarità contributiva e/o la non congruità dell'incidenza della manodopera, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e/o Cassa Edile.

Art. 21 - Ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora i pagamenti non siano effettuati entro i termini di cui ai precedenti articoli 20 e 21, per causa imputabile all'Azienda, spettano all'appaltatore gli interessi così come determinati dall'art. 5 del d.lgs. 231/2002.
2. Gli interessi legali e di mora, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del codice civile. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito

un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 231/2002.

3. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

Art. 22 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi

1. Si applicherà quanto previsto dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e dall'alleto II.2 – bis al Codice.
2. Non essendo stato ancora pubblicato il provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, con il quale vengono individuati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee (TOL) di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis al Codice, secondo quanto disposto dall'art. 16 del predetto allegato, per la determinazione degli indici sintetici, trovano applicazione, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023 che di seguito si riportano
“Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione”

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. E' vietata la cessione contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice, che rinvia alla legge 52/1991 (disciplina speciale sulla cessione dei crediti d'impresa) e all'allegato II.14, art. 6 del Codice.
3. La cessione dei crediti derivanti dal contratto non sarà efficace per le somme dovute ai subappaltatori/cottimisti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 42 del presente CSA che verranno corrisposte direttamente ai subappaltatori/cottimisti nei limiti dei contratti di subappalto autorizzati e per le somme dovute agli enti previdenziali ed assicurativi in caso di irregolarità del DURC, nonché per il pagamento delle retribuzioni all'art. 58, comma 3 del presente CSA.
4. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal Codice all'art. 120, comma 1, lettera d).

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo quanto disposto dall'art. 12 dell'all. II.14 al Codice – Documenti Contabili.

Art. 25 - Lavori in economia

1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall'Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore Lavori.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l'eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni necessarie, per dare corso ai lavori, ai prezzi (unitari) contrattuali.

Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Si applica quando previsto dall'art. 4 dell'all. II.14 al Codice.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato tecnico ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
3. I manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo stesso.

CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 27 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve essere conforme allo schema tipo 1.2 dell'«Allegato A - Schemi Tipo», del DM 193/2022.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice.
4. In caso di variazione dell'importo contrattuale, per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario del contratto; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario del contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.
5. Ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice l'Azienda ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Azienda può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell'art. 117, comma 13 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. Ai sensi dell'art. 117, comma 6 del Codice la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria eventualmente presentata in sede di offerta, da parte dell'Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 28 – Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti

1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.
2. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale, la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità o dei requisiti previsti.
3. Nel caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se il concorrente possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 29 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Come previsto dall'art. 117, comma 10 del Codice, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Azienda a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza, di cui al comma 1, deve essere conforme a quanto indicato. Copia di detta polizza deve essere trasmessa all'Azienda almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire

tutti i danni subiti dall'Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

4. Le somme assicurate di cui alla Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzie di manutenzione - di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con DM 193/2022, devono corrispondere:
 - alla Partita 1 – Opere in esecuzione, all'importo di aggiudicazione dei lavori;
 - alla Partita 2 – Opere preesistenti, ad € 400.000,00;
 - alla Partita 3 – Demolizione e sgombero, ad € 100.000,00.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € 500.000,00.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, gli stessi sono soggetti a queste condizioni:
 - in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Azienda;
 - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Azienda.
7. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, si applica il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 68 del Codice. La garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30 - Variazione ed addizioni ai lavori commissionati con gli ODL - Varianti in diminuzione - Diminuzione dei lavori

1. Gli interventi non potranno essere eseguiti con forma o modalità diversa rispetto a quanto stabilito dal Direttore Lavori negli specifici Ordinativi di Lavoro di cui all'art. 8 del presente capitolato. Nessuna modificazione ai lavori può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Qualora per uno dei casi previsti dalla normativa sui lavori pubblici, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste dall'ODL, il Direttore Lavori, provvederà all'emissione di un nuovo ODL, in variante al primo. Le variazioni sono disposte dal DL e preventivamente approvate dall'Amministrazione.
3. Ai sensi dell'art. 120 del Codice, il contratto può essere modificato secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.
4. Le modifiche non previste dai precedenti commi saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
5. Non costituiscono varianti al progetto prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte dell'Azienda.
6. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
7. Nel caso di modifiche in corso d'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori adeguerà il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/08

(Fascicolo con le caratteristiche dell'opera) in relazione all'evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi per la sicurezza applicando le disposizioni contenute nell'allegato XV del d.lgs. 81/08.

8. Le imprese esecutrici (Appaltatore e subappaltatore) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza in relazione ai documenti sopra indicati.
9. L'Azienda potrà ordinare variazioni dei lavori in aumento e in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice.
10. Nel caso in cui l'Azienda disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, le comunicherà all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 5 dell'all. II.14 al Codice.
11. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
12. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'ANAC di cui all'art. 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del presente CSA.

Art. 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del presente CSA.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra l'Azienda e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono desunti secondo quanto indicato dal comma 7 dell'art. 5 dell'all. II.14 al Codice. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
4. E' considerato prezzario ufficiale di riferimento il Prezzario Regionale del Veneto (anno 2025, approvato con DGR n. 571 del 29/5/2025).
5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dall'Azienda su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
6. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi come previsto dall'allegato XV del d.lgs. 81/08. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 32 - Norme di sicurezza generali e particolari

1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/08 e devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento Locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal DL, determina la risoluzione del contratto.

Art. 33 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Azienda ed al DL o, se nominato, al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall'Azienda e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del d.lgs. 81/08,

nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 34 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dall'Azienda, ai sensi del d.lgs. n. 81/08.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione e all'Azienda una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del d.lgs. n. 81/08.
3. L'Azienda potrà aggiornare ed adeguare il PSC durante l'esecuzione dell'appalto, nonché predisporre specifici PSC in caso di ordinativi o lavorazioni che richiedano attività di cantiere nelle quali sono coinvolte più imprese.

Art. 35 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed all'Azienda, un piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lett. h) del d.lgs. 81/08 con i contenuti minimi previsti all'allegato XV del citato decreto.
2. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all'Azienda, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato d.lgs 81/08.
3. L'Azienda, tramite il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si riserva di richiedere, l'elaborazione di specifici POS in caso di ordinativi o lavorazioni che richiedano attività di cantiere nelle quali sono coinvolte più imprese.

Art. 36 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Nel dettaglio, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 90 e seguenti del d.lgs. 81/08.
2. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 37 – Subappalti e sub-contratti

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. L'affidamento in subappalto o il sub-affidamento in cottimo avverranno nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 119 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 14, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore e ai subappaltatori di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni già oggetto di subappalto anche in parte. Pertanto non è ammesso il subappalto a cascata, ovvero l'affidamento da parte del subappaltatore di lavorazioni o attività oggetto del contratto di subappalto ad altri soggetti;
4. L'Appaltatore è tenuto a garantire che tutti i subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi impiegati nell'esecuzione del contratto rispettino tale divieto. Qualsiasi violazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 135 del d.Codice.
5. Il presente divieto è motivato dalla necessità di assicurare la sicurezza, la qualità e la tracciabilità delle lavorazioni all'interno delle strutture ospedaliere, di avere un controllo diretto sulla sicurezza igienico-sanitaria e sull'accesso ad aree sensibili nonché di garantire il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione del rischio sanitario.
6. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto

l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

Ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.

7. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11 del Codice.
8. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
9. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
10. L'Appaltatore deposita presso l'Azienda il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
11. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94-95 del Codice.
12. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda non autorizzerà il subappalto.
13. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Azienda procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
14. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 8 del citato art. 119.
15. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Azienda, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Azienda le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, della perfetta esecuzione dell'appalto anche per la parte subappaltata.
17. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 9 dell'art. 119 del Codice.
18. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
19. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Azienda inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Azienda. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
20. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
21. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
22. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94-95.

23. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.
24. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
25. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
26. L'appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 53, legge 190/2012 di seguito elencati:
 - a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - c) noli a freddo di macchinari;
 - d) fornitura di ferro lavorato;
 - e) noli a caldo;
 - f) autotrasporti per conto di terzi;
 - g) guardiania dei cantieri;
 - h) servizi funerari e cimiteriali;
 - i) ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - j) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
27. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto e cottimo

1. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la conseguente possibilità per l'Azienda di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.21 della L. 646/1982 e s.m.i..
2. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010; l'Azienda verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
3. L'Appaltatore o il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della l. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso.
4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, dovessero essere accertate e comunicati dalla Prefettura la sussistenza di una delle cause di divieto indicate nell'art. 67 e/o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 91 del Codice antimafia.
5. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Art. 39 – Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

1. Si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11 del Codice, a seguito acquisizione del DURC dei subappaltatori e dei cottimisti.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 5 del Codice.

3. Nel caso in cui l'Azienda provveda al pagamento diretto dei subappaltatori l'Appaltatore, al fine del pagamento degli stati avanzamento lavori e della rata a saldo, deve comunicare, all'Azienda la parte di prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione dei relativi importi e con proposta motivata di pagamento che dovrà essere sottoscritta in segno di preventiva accettazione dai subappaltatori/cottimisti.

CAPO 10 - CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

Art. 40 – Riserve – Controversie – Accordo bonario - Foro competente

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
7. Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
8. Il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
9. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
10. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
11. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario regolato dall'art. 210 del Codice.
12. E' ammessa la transazione delle controversie con i limiti e le modalità previste all'art. 212 del Codice.
13. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. E' pertanto escluso il deferimento ad arbitri in applicazione dell'art. 213 del Codice. Essendo esclusa la competenza arbitrale la definizione delle controversie derivanti dal contratto di appalto è attribuita al giudice ordinario del foro di Treviso.
14. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.
15. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'art. 121 dell'allegato 1 al d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

16. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 dell'allegato 1 al d.lgs. 104/2010.
17. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al d.lgs. 104/2010.

Art. 41 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. L'Azienda avrà il diritto di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 122 del Codice.
2. Le procedure per definire i rapporti con l'Appaltatore successivamente alla risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 122, comma 6 e seguenti del Codice.
3. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nei termini e con le modalità indicate al successivo articolo.
4. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'art. 16 del presente CSA, è computata come indicato dall'art. 122 del Codice.
5. L'Appaltatore dovrà risarcire i danni subiti dall'Azienda in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 42 - Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione - Indisponibilità all'esecuzione dell'appaltatore - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori

1. Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dall'art. 42 del presente CSA, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - ✓ in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della l. 136/2010;
 - ✓ violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
 - ✓ subappalto non autorizzato;
 - ✓ inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione Lavori;
 - ✓ esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✓ rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall'Azienda;
 - ✓ impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dall'Azienda o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
 - ✓ grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico – edilizia;
 - ✓ grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate
 - ✓ frode accertata nell'esecuzione dei lavori.
2. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso – le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice antimafia.
3. Nel caso di risoluzione contrattuale di cui al precedente comma 3 verrà applicata una penale a titolo di liquidazioni dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno.
4. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore mediate posta elettronica certificata.
5. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine, si considerano, in ogni caso inadempimenti gravi:
 - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatori in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
6. Il contratto sarà altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:
 - ✓ ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative

- alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 (concussione) del c.p.;
- ✓ ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
7. Nei casi di cui al precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione dalla stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all' ANAC che potrà valutare se, in alternativa alla potestà risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma I, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
8. A seguito di risoluzione del contratto o di fallimento dell'appaltatore, si applica quanto disposto dall'art. 124 del Codice.
9. In caso di risoluzione del contratto i rapporti economici con l'Appaltatore qualora l'Azienda non possa avvalersi della facoltà previste dall'art. 124 del Codice, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Azienda, nel seguente modo:
- ✓ ponendo a base del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - ✓ ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per l'Azienda per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
10. Qualora l'Azienda stipuli un nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato o con uno dei concorrenti progressivamente interpellati, i rapporti economici con l'Appaltatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Azienda, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore onere per l'Azienda per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 43 – Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Azienda, si fa riferimento all'art. 123 del Codice.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 44 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione.

1. L'ultimazione dei lavori di ciascun intervento ordinato dalla DL, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore Lavori che procederà, immediatamente alle

- necessarie constatazioni in contraddittorio e procederà ad elaborare il certificato di ultimazione dei lavori ordinati.
2. Il termine finale per l'esecuzione del contratto è riportato all'art. 2, comma 7 del presente CSA. Al raggiungimento di tale termine il DL procederà all'emissione del certificato generale di ultimazione lavori in analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. t) dell'all. II.14 al Codice.
 3. Il DL procederà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del contratto alla verifica in contraddittorio delle opere eseguite, anche mediante il ricorso alla documentazione agli atti di ogni singolo intervento, e redigerà il "certificato di ultimazione generale dei lavori" indicato al precedente comma.
 4. Non si procederà all'emissione del "certificato di ultimazione generale dei lavori" nel caso in cui anche per un solo unico intervento non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori, che dovrà risultare secondo quanto disposto dal comma 15 dell'art. 8 del presente CSA.
 5. Il certificato di ultimazione generale dei lavori potrà assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
 6. In sede di sopralluogo verranno rilevati con apposito verbale anche gli eventuali vizi per difformità di costruzione che l'impresa sarà tenuta ad eliminare a sue spese, nel termine assegnato dal DL.
 7. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5, fissato dal DL, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione generale dei lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
 8. Dalla data del verbale di ultimazione generale dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale, con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente CSA.

Art. 45 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute nell'art. 116 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 116, comma 7 del Codice e dell'art. 28 dell'allegato II.14 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto dal DL.
3. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le modalità stabilite dai suddetti articoli.
4. Il certificato di regolare esecuzione riguarderà tutti i lavori ordinati ed eseguiti dall'Appaltatore.
5. Inoltre l'organo di collaudo o il DL verificherà il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito previsto dall'art. 8, commi 24 e 25 del presente CSA da parte dell'appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.

Art. 46 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'Azienda si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite, con apposito verbale, immediatamente dopo il termine assegnato dalla Direzione Lavori nell'ODL art. 8, una volta accertata sommariamente la regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio per i successivi accertamenti previsti per il collaudo/certificato di regolare esecuzione, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno. In caso di ritardo di ripristino si applica la penale prevista all'art. 16 del presente CSA.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 47 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente CSA, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture, più costi della sicurezza) e perciò a carico dell'appaltatore, tutte le spese anche non riferibili all'organizzazione dell'appaltatore, ma che afferiscono al singolo

contratto.

2. Sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al "quinto d'obbligo":
- a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, nonché dalle forniture;
 - b) la fedele esecuzione dei lavori previsti nell'ODL, secondo quanto indicato nel capitolato speciale, parte 2^a tecnica, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi all'ODL, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - c) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dall'Azienda nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;
 - d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Azienda, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli dell'ODL o previsti dal presente CSA;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Azienda e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Azienda eseguirà d'ufficio, ovvero intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Azienda, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i) il libero accesso al cantiere e il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Azienda;
 - j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

- k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Azienda, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
 - o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente CSA o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Azienda, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - s) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Azienda, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
 - t) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
 - u) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisoriale;
 - v) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale".
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Azienda (Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisi ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Azienda.

4. L'appaltatore deve, inoltre, presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

Art. 48 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del codice civile, in particolare:
 - a) il libro giornale, a pagine precedentemente numerate, nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - ✓ tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - ✓ le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - ✓ le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - ✓ le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - ✓ quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore deve predisporre gli elaborati di cantierizzazione previsti all'art. 8, qualora richiesti dal DL.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, in duplice copia (una cartacea e una digitale anche editabile - dwg), una monografia sugli impianti tecnologici eseguiti nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M. 37/2008) e dei quadri elettrici (CEI 17-13 e/o 23-51-30), fornire i manuali, schemi, documentazione, scheda primo avviamento, estremi della garanzia del regolatore di potenza, stesura domanda di omologazione ISPEL, con relativi allegati.
5. Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del DL o dell'Azienda, l'Appaltatore è tenuto altresì a produrre (oltre alle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti previste dalle normative) tutte le ulteriori certificazioni, prove, verifiche, test, schede tecniche e prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in opera o di corretta installazione, elaborati "come costruito" sia su carta che su supporto informatico, e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o dall'Azienda in genere o dagli organi di collaudo. L'appaltatore è tenuto anche a produrre tutta la documentazione richiesta su specifici modelli predisposti da altri Enti (es. Vigili del Fuoco, Azienda erogatrice del gas, ENEL ecc.). Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo contrattuale sia per i lavori a corpo che per quelli a misura.
6. Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'art. 50 e al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

Art. 49 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà dell'Azienda.
2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito concordato con la D.L., a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di

accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.

3. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di escavazione potranno essere riutilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati secondo il progetto di utilizzo approvato con il progetto, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 50 – Proprietà degli oggetti trovati

1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l'art. 35 del Capitolato generale.

Art. 51 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia, la vigilanza e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Azienda e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Azienda.

Art. 52 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre a proprio onere in sito un cartello di cantiere delle dimensioni indicative di cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del RUP, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 53 – Gestione dei danni dei sinistri alle persone

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, danni alle proprietà, si applica quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice e, per quanto non disciplinato, dal codice civile.

Art. 54 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del cod. civ., l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il DL accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Trova applicazione l'art. 18 del Capitolato generale.
3. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori l'organo di collaudo procederà ai sensi dell'allegato II.14, artt. 19, 20 e 21.
4. E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Azienda nel caso di colpa dell'appaltatore.

Art. 55 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

- d) è responsabile in rapporto all'Azienda dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Azienda.
- 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto si procederà ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice.
- 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, si procederà ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del Codice. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

Art. 56 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

- 1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
- 2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
- 3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese del contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell'appaltatore.
- 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi indicati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 58 – Obblighi in materia di contratti pubblici e protocollo di legalità

- 1. L'Appaltatore si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti".
- 2. L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Azienda l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di

affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; a comunicare all'Azienda, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui al comma 53, art. 1 Legge 190/2012. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all'appaltatore.
4. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
5. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
6. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
7. "1. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.
8. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:
 - in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
 - in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
 - in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.
9. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
10. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

11. Il presente contratto è risolto immediatamente ed automaticamente, nel caso di omessa comunicazione all'Azienda ed alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.
12. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Azienda dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Art. 59 – Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l. 136/2010 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della l. 136/2010, il presente contratto potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
5. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 60 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy – d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).
2. Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.
3. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.
4. Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

Art. 61 – Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Azienda ULSS

1. Il presente articolo è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 2 e comma 3 del d.lgs. 81/08 al fine di:
 - a) informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
 - b) informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Azienda ULSS nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per il proprio personale;
 - c) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
 - d) eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nell'appalto.
2. Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/08 relativo ai Cantieri temporanei e mobili, per il quale occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. Ciò premesso si informa che, in generale, gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici,

collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso l'Azienda ULSS 2 comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

4. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.
5. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08 si è provveduto a redigere l'allegato documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate", recepito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
6. Deve essere cura dell'Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.
7. In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'appaltatore:
 - ✓ si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
 - ✓ si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell'Appaltatore.
8. In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del d.lgs. 81/08, si specifica che l'Appaltatore:
 - a) assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro
 - b) predispone un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come previsto dall'art. 16 del d.lgs. 81/2008 nel quale vengono indicati, in riferimento all'oggetto dell'appalto:
 - ✓ dati generali dell'azienda;
 - ✓ sintesi dei lavori da eseguire;
 - ✓ i mezzi d'opera, le attrezzature, i macchinari e le relative certificazioni o omologazioni;
 - ✓ i materiali e/o i prodotti, con le relative schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo mandatario;
 - ✓ le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita valutazione dei rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto;
 - ✓ il livello di informazione e formazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato in relazione dell'attività oggetto dell'appalto;
 - ✓ i necessari dispositivi di protezione individuale adottati;
 - ✓ l'adozione della tessera di riconoscimento per il personale, con obbligo di esposizione della stessa o l'istituzione del registro di cantiere;
 - ✓ il nominativo del responsabile ai fini della sicurezza, in relazione all'attività oggetto dell'appalto
 - ✓ Il Piano Operativo di Sicurezza, congiunto al Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché alla presente procedura e alle sue eventuali integrazioni, costituisce il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) da allegare al contratto di appalto. Esso viene approvato antecedentemente alla consegna dei lavori.
 - ✓ attesta, altresì, di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verrà reso il servizio valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti di questa Azienda, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea
 - ✓ valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e predispone, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetti il personale medesimo previo accordo con la scrivente Azienda, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale;
9. al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore:
 - si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza e a effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori e a consegnarla all'Azienda, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni;
 - si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello stabilimento l'Appaltatore;
 - si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi

- diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente;
- si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del presente Documento unico di valutazione dei rischi sulle interferenze. Qualora la ditta appaltatrice variesse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono;
10. nello svolgimento dei lavori oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori della ULSS 2 e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze.
11. In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:
- ✓ negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'ULSS 2 e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza;
 - ✓ non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'ULSS 2 o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati;
 - ✓ non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'ULSS 2 e degli utenti della stessa;
 - ✓ disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benessere del Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale dell'ULSS 2 e/o degli utenti della stessa;
 - ✓ non utilizzi per l'espletamento della attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'ULSS 2 anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'ULSS 2, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere;
 - ✓ non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'ULSS 2. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore;
 - ✓ qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi questa Azienda la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso;
 - ✓ qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale dell'ULSS 2 o per gli utenti della stessa durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di oggetti o prodotti pericolosi;
 - ✓ rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonistica di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore;
 - ✓ non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'ULSS 2, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto e in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'ULSS 2, allo scopo incaricato;
 - ✓ non fumi nei luoghi di lavoro.
12. Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del personale dell'ULSS 2, di eventuali ditte terze o artigiani operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi sanitari, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività e di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di più soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) è fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nelle Unità Operative e Servizi dell'ULSS 2, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese, e quindi l'Appaltatore dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse.
13. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà sospesa, e richiesta ai Dirigenti Responsabili delle aree di intervento la

convocazione urgente di una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione dell' ULSS 2, in cui le parti interessate (ULSS 2, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verrà redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti.

14. Si informa pure che l'Azienda ULSS 2 ha adottato il "Piano di Emergenza" (PE) che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda stessa.
15. Essendo l'Azienda ULSS articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura.
16. Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate.
17. Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale.
18. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati.
19. Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

TABELLA «A» - CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Lavorazioni				“CATEGORIA/E”			
	<i>Categoria ex allegato A) AL D.P.R. 207/2010</i>			<i>Lavorazioni</i>	<i>costi della sicurezza</i>	<i>Totale</i>	<i>Incidenza manodop.</i>
1	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	Prevalente	OS 28 classe IV	3.004.878,00	75.122,00	3.080.000,00	35%
2	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	Scorporabile	OS3 classe II	595.122,00	14.878,00	610.000,00	35%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				3.600.000,00	90.000,00	3.690.000,00	


TABELLA «B»	CARTELLO DI CANTIERE Articolo 55
<div data-bbox="295 421 513 537">  </div> <div data-bbox="295 566 542 618"> <p>Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori:</p> </div> <div data-bbox="295 645 614 696"> <p>Progettista dell'opera e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione:</p> </div> <div data-bbox="295 723 533 748"> <p>Direttore dei lavori Opere edili:</p> </div> <div data-bbox="295 797 608 822"> <p>Direttore dei lavori Opere impiantistiche:</p> </div> <div data-bbox="295 873 531 898"> <p>Direttore operativo di cantiere:</p> </div> <div data-bbox="295 949 571 1001"> <p>Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione:</p> </div> <div data-bbox="295 1025 545 1050"> <p>Impresa appaltatrice opere edili:</p> </div> <div data-bbox="295 1102 622 1126"> <p>Impresa appaltatrice opere impiantistiche:</p> </div> <div data-bbox="295 1176 542 1202"> <p>Importo complessivo dell'opera:</p> </div> <div data-bbox="295 1232 416 1256"> <p>Finanziamento:</p> </div> <div data-bbox="295 1274 430 1299"> <p>Data inizio lavori:</p> </div> <div data-bbox="295 1328 502 1352"> <p>Durata presunta dei lavori:</p> </div> <div data-bbox="295 1384 478 1408"> <p>Data ultimazione lavori:</p> </div> <div data-bbox="295 1438 411 1462"> <p>Autorizzazioni:</p> </div>	<div data-bbox="892 454 1070 479">OGGETTO LAVORI....</div> <div data-bbox="715 566 865 591">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="715 645 865 669">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="715 723 865 748">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="715 797 865 822">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="715 873 865 898">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="715 949 865 974">Nome e Cognome</div> <div data-bbox="715 1025 885 1050">Impresa appaltatrice</div> <div data-bbox="715 1102 885 1126">Impresa appaltatrice</div> <div data-bbox="715 1176 774 1202">Importo</div> <div data-bbox="715 1232 1128 1256">Contributi in conto esercizio Azienda ULSS 9 Treviso</div> <div data-bbox="715 1274 751 1299">Data</div> <div data-bbox="715 1328 825 1352">Numero giorni</div> <div data-bbox="715 1384 751 1408">Data</div> <div data-bbox="715 1438 880 1462">Elenco autorizzazioni</div>

TABELLA «C»	ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
--------------------	--

Elemento di costo		importo		% incidenza
1)	Manodopera	€	1.291.500,00	35,00
2)	Materiale	€	2.087.100,00	56,56
3)	Trasporti	€	147.600,00	4,00
4)	Noleggi	€	73.800,00	2,00
5)	Costi della sicurezza	€	90.000,00	2,44
TOTALE		€	3.690.000,00	100,00
	Squadra tipo:			
	Operai specializzato	n.	2	
	Operai qualificati	n.	2	

